

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 322

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa nonché i compiti e le funzioni degli Uffici territoriali del Governo

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il 23 dicembre 2003)

Schema di decreto legislativo recante “Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300” ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo n. 300/99 ha ridisegnato la struttura dell’organizzazione del Governo e delle sue articolazioni periferiche, configurando, attraverso la previsione degli istituiti Uffici Territoriali del Governo (UTG), un modulo di confluenza funzionale, organizzativa e logistica, che si pone in un’ottica di consolidamento, razionalizzazione e coordinamento delle residue funzioni statali svolte sul territorio.

In particolare, gli Uffici territoriali del Governo sono titolari di tutte le attribuzioni dell’amministrazione periferica dello Stato non espressamente conferite ad altri uffici. Non confluiscono negli UTG gli uffici periferici delle amministrazioni della giustizia, difesa, tesoro, finanze, pubblica istruzione, beni e attività culturali nonché gli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie.

Nelle more dell’attuazione di detta disciplina è intervenuta , dapprima la legge n. 317/2001, istitutiva del Ministero delle comunicazioni, che ha scorporato tale Dicastero dal Ministero delle attività produttive rinviando, per l’organizzazione degli uffici e per l’ordinamento interno di tale amministrazione alla normativa in vigore alla data del 9 giugno 2001, vale a dire previgente alla data di operatività delle disposizioni del decreto legislativo n. 300/99. In forza di tale previsione il Ministero delle comunicazioni ha ritenuto di non essere più coinvolto dal processo di confluenza negli UTG.

A ciò aggiungasi che dalla confluenza negli U.T.G. risultano oggi escluse anche le articolazioni periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgenti funzioni in materia di patenti di guida ed immatricolazioni, in quanto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152, recante la “Riforma dell’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” ha previsto la soppressione di tali strutture e l’istituzione *ex novo* dei c.d. Servizi Integrati infrastrutture e trasporti di livello sovregionale (S.I.I.T.) quali articolazioni periferiche di tale Ministero.

Ciò posto, è chiaro che il quadro che scaturisce da tali modifiche non appare più conforme alla ratio ed al ruolo che con il decreto legislativo n. 300 si è voluto attribuire alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo quale nuova sede istituzionale di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. Ad oggi, infatti, sono confluiti negli U.T.G. soltanto gli uffici periferici del Ministero della Salute (uffici sanitari di frontiera) e del Ministero del Lavoro.

Invero, le funzioni di indirizzo e coordinamento in sede locale dell’attività degli uffici periferici dello Stato ed il loro collegamento con quella delle regioni, degli enti locali e delle altre entità operanti sul territorio è attività che ha acquisito una nuova e più rilevante valenza anche alla luce della riforma del titolo V della Costituzione, che rafforza la necessità di riportare le residue competenze statali ad un unitario punto di forza attorno a cui ricostruire una rete sul territorio.

Con il provvedimento in oggetto si intende, quindi, ridefinire il ruolo delle Prefetture-UTG, le quali, ferma restando l’autonomia organizzativa e gestionale di tutti gli uffici periferici dell’amministrazione statale, sono chiamate a svolgere, oltre alle funzioni loro proprie, compiti di coordinamento dell’attività amministrativa dei predetti uffici, al fine di garantire l’attuazione del principio,

costituzionalizzato con la riforma del Titolo V della Costituzione, della leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie territoriali.

In particolare, l'articolo 1 del provvedimento, che contiene la disposizione sostitutiva dell'attuale articolo 11 del d.lgs. n. 300/99, prevede:

- l'attribuzione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo del coordinamento dell'attività amministrativa di tutti gli uffici periferici dello Stato, con esclusione degli uffici di supporto, strumentali all'esercizio dell'attività giurisdizionale;
- che, per il migliore svolgimento delle suddette funzioni di coordinamento e di garanzia della leale collaborazione degli organi periferici dello Stato con le autonomie territoriali, ossia comuni, province, città metropolitane e regioni, il Prefetto si avvalga di una conferenza permanente, a livello provinciale, che egli presiede, e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato presenti in ambito provinciale. La più rilevante novità relativamente a tale strumento di raccordo è rappresentata dal coinvolgimento in tale conferenza anche degli enti locali. La partecipazione alle riunioni delle Conferenze non dà luogo alla corresponsione di compensi né a rimborso spese ai componenti delle stesse;
- che, il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo nel capoluogo di regione sia altresì coadiuvato da una conferenza regionale permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono partecipare i rappresentanti delle regioni;

- che l'attività di coordinamento – da svolgersi sia in sede di conferenza provinciale, sia direttamente dal Prefetto nell'ambito dei quotidiani rapporti formali ed informali con le altre strutture periferiche dello Stato – possa concretizzarsi nella richiesta di adottare provvedimenti intesi ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche al fine di prevenire, ed eventualmente risolvere, contrasti tra Stato e autonomie a garanzia del principio della leale collaborazione. Nel caso venga disattesa la richiesta, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può intervenire direttamente, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri;
- il Prefetto, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento, si attiene alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri.

L'articolo 2, prevede, come conseguenza delle nuove funzioni attribuite alle Prefetture-UTG, l'abrogazione degli articoli 47, comma 2, e 47quater comma 2, del decreto legislativo n. 300/99, che prevedono rispettivamente la confluenza negli UTG delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute. Restano invece ferme le disposizioni presenti nel decreto legislativo n. 300/99 che prevedono l'“avvalimento” degli UTG, atteso che tale facoltà appare senz'altro compatibile con le modifiche che il provvedimento in oggetto apporta al citato decreto.

Con successivo regolamento ex art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 saranno dettate le disposizioni necessarie all'attuazione del presente decreto

e al conseguente adeguamento della normativa regolamentare vigente in materia.

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza della spesa.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Analisi dell'impatto normativo dell'intervento sulla legislazione vigente

Il provvedimento in esame interviene, sulla base della delega per la riforma dell'organizzazione del Governo contenuta nella legge 137/2002, sul decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nella parte concernente la configurazione degli Uffici territoriali del Governo prevista dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.

Analisi del quadro normativo e della *ratio* dell'intervento normativo.

Le disposizioni di cui all'articolo 11 del d.lgs. n. 300/99 hanno delineato, com'è noto, un nuovo modello organizzativo delle strutture periferiche dello Stato, configurando, attraverso la previsione degli Uffici territoriali del Governo - UTG, un modello di confluenza funzionale ed organizzativa di dette strutture periferiche negli UTG al fine di rendere più efficace l'attività di coordinamento delle residue funzioni statali svolte sul territorio.

Tuttavia nelle more dell'attuazione di tale disciplina è intervenuta dapprima la legge n. 317/2001 che, istituendo il Ministero delle Comunicazioni scorporandolo dal Dicastero delle Attività produttive, ha in pratica sottratto da detta confluenza gli Uffici periferici del Ministero delle Comunicazioni. Successivamente il d.lgs 12 giugno 2003, n. 152, recante la "riforma dell'organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" ha istituito nuove strutture periferiche di tale Dicastero di livello sovraregionale (S.I.I.T.) escludendosi implicitamente dalla confluenza negli UTG.

Il nuovo quadro istituzionale derivante da tali modifiche normative ha quindi innovato sostanzialmente l'originario modello organizzativo delineato dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 300/99, che prefigurava negli UTG un centro di raccordo e di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio. A tutt'oggi, infatti, sono confluiti negli UTG soltanto gli Uffici periferici del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro.

Pertanto, si rende necessario procedere ad una revisione dell'originario assetto organizzativo degli UTG che persegue l'obiettivo di creare comunque un unico e forte raccordo delle competenze periferiche statali, capace di dialogare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, con le autonomie territoriali.

In tale ottica, con la novella che si propone, si provvede a sostituire l'articolo 11 del d.lgs. n. 300/99, attribuendo innanzitutto in capo alla Prefettura-UTG il coordinamento dell'attività amministrativa delle strutture periferiche dello Stato, eliminando, nel contempo, l'accorpamento funzionale ed anche logistico degli Uffici periferici dello Stato nell'ambito degli UTG, quale era prefigurato nell'originaria formulazione dell'art. 11 medesimo.

A tal fine il Prefetto si avvale di una Conferenza permanente a livello provinciale composta dai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato presenti nella Provincia, a cui partecipano rappresentanti delle autonomie territoriali. Di analoga struttura di coordinamento si avvale il Prefetto titolare di UTG nel capoluogo di regione, il quale è coadiuvato da una Conferenza regionale composta dai rappresentanti delle strutture periferiche dello Stato di livello regionale, alla quale possono partecipare i rappresentanti della regione.

Al fine di rendere efficace e concreta detta attività di coordinamento, il Prefetto può richiedere ai rappresentanti delle strutture statali l'adozione dei provvedimenti diretti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza, anche al fine di prevenire eventuali contrasti con il sistema delle autonomie, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

In caso di inerzia il Prefetto può intervenire direttamente previo assenso del Ministro competente.

Con l'articolo 2, come conseguenza della configurazione del nuovo modello organizzativo delle Prefetture-UTG, si dispone l'abrogazione degli artt. 47, comma 2 e 47-quater, comma 2 del d.lgs. n. 300/99, che prevedono rispettivamente la confluenza negli UTG delle strutture periferiche del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali nonché del Ministero della Salute.

Analisi della compatibilità dell'intervento con la normativa comunitaria

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e di quelle a statuto speciale.

Il provvedimento appare pienamente conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “MODIFICHE AL
DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300” AI SENSI
DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137**

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni,
dall’articolo 1, della legge 3 agosto 2001, n. 317;

VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma
dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
nonché di enti pubblici;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 23 dicembre 2003;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare bicamerale di cui
all’articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in data ...;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica

E M A N A
il seguente decreto legislativo

Articolo 1
(Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e
successive modificazioni)

1. L’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo)

1. La Prefettura assume la denominazione di Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo.
2. La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, ferme restando le proprie funzioni, assicura l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa degli uffici periferici dello Stato e garantisce la leale collaborazione di detti uffici con gli enti locali. Sono in ogni caso fatte salve le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini di cui al comma 2, il Prefetto, titolare della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo, è coadiuvato da una conferenza provinciale permanente, dallo stesso presieduta e composta dai responsabili di tutte le strutture amministrative periferiche dello Stato che svolgono la loro attività nella provincia nonché da rappresentanti degli enti locali. Il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel capoluogo della regione è altresì coadiuvato da una conferenza permanente composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello Stato, alla quale possono essere invitati i rappresentanti della regione.
4. Nell'esercizio delle funzioni di coordinamento previste dai commi precedenti il Prefetto, sia in sede di conferenza provinciale sia con interventi diretti, può richiedere ai responsabili delle strutture amministrative periferiche dello Stato l'adozione di provvedimenti volti ad evitare un grave pregiudizio alla qualità dei servizi resi alla cittadinanza anche ai fini del rispetto della leale collaborazione con le autonomie territoriali. Nel caso in cui non vengano assunte nel termine indicato le necessarie iniziative, il Prefetto, previo assenso del Ministro competente per materia, può provvedere direttamente, informandone il Presidente del Consiglio dei Ministri.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri, nell'esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo, emanano, ove occorra, apposite direttive ai Prefetti.
6. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adottare le disposizioni per

l'attuazione del presente articolo e per l'adeguamento della normativa regolamentare vigente.”.

Articolo 2 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati gli articoli 47, comma 2, e 47-quater, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.